

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

dolo per quanto sia possibile nel luogo più vicino alla sua residenza.

« Art. 61. Per la consegna degli atti e dei repertori al notaio designato dal presidente del Consiglio notarile a riceverne il deposito, e per la restituzione dei medesimi al notaio già interdetto o sospeso, si stenderà processo verbale coll' intervento del pretore del mandamento.

« Art. 62. Il notaio depositario o delegato a norma dell'articolo 60 deve far menzione, nelle copie, negli estratti e nei certificati che saranno da lui rilasciati, dell'avuta delegazione indicando la data della medesima, senza esprimerne la causa.

« Se il deposito o la delegazione ebbe luogo per causa d'interdizione o d'impedimento temporaneo, egli ha diritto alla sola metà degli onorari per le operazioni che compie, rimanendo l'altra metà a vantaggio del notaio interdetto o impedito.

« Art. 63. Le disposizioni dell'articolo 44 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte e cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

« Le variazioni però ed aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite dal detto articolo saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto e non per posta.

« Art. 64. Il notaio deve porre in principio delle copie il numero progressivo e l'indicazione della natura dell'atto, e trascrivere alla fine delle medesime le procure annesse e tutte le altre inserzioni fatte nell'originale, salvochè riguardo a queste ultime chi richiede la copia vi abbia rinunciato. In questo caso il notaio deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura delle inserzioni non copiate.

« Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1384 del Codice civile.

« Le copie, gli estratti ed i certificati debbono avere alla fine la data della spedizione, essere autenticate dal notaio colla sottoscrizione e col sigillo, e colla dichiarazione quanto alle copie ed agli estratti *in conformità dell'originale*; se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaio.

« Oltre le accennate formalità, il notaio deve osservare nelle copie che spedisce quelle stabilite dal Codice di procedura civile. »

ERCOLE. Domando un chiarimento all'onorevole relatore. Nell'articolo 64 è detto: « Il notaio deve porre in principio delle copie il numero progressivo, ecc. » Lo pregherei a dirmi qual numero s'intende, cioè se dell'originale, della copia, del repertorio o

dell'indice alfabetico. Mi dica solamente quale di questi numeri deve porre il notaio in principio delle copie.

NELLI. (*Presidente della Giunta*) Lo dice l'articolo:

« Il notaio deve porre in principio delle copie il numero progressivo e l'indicazione della natura dell'atto, e trascrivere alla fine delle medesime le procure annesse e tutte le altre inserzioni fatte nell'originale. »

ERCOLE. Dell'originale: sta bene e ne prendo atto. È un dubbio che fu sollevato da parecchi notai. S'intende adunque il numero progressivo dell'originale. Non ho più altra osservazione da fare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 64.

(È approvato.)

« Capo IV. *Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.* — Art. 65. Gli atti possono dal notaio essere rilasciati in originale alle parti, quando contengono soltanto contrattazioni mobiliari, locazioni ed obbligazioni fino a lire 500, procure speciali, consensi od autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche.

« Alla sottoscrizione che il notaio appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungerà l'impronta del proprio sigillo. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La Commissione propone all'articolo 65 una modificazione ampliativa.

L'articolo 65, com'è proposto dal Governo, dice che gli atti possono dal notaio essere rilasciati in originale (ciò che si dice volgarmente *in brevetto*) alle parti, quando contengono soltanto procure speciali, consensi od autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche.

La Commissione propone d'ampliare questa disposizione e di dire:

« Gli atti possono dal notaio essere rilasciati in originale alle parti, quando contengono soltanto contrattazioni mobiliari, locazioni e obbligazioni fino a lire 500, procure speciali, consensi od autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche. »

Non credo che convenga ammettere quest'ampliamento.

Prego la Commissione di considerare che il motivo per cui si consente che alcuni atti vengano alle parti rilasciati in originale sta in ciò che gli atti di cui si tratta sono pedissequi e formulativi di altri atti. Tali atti rilasciati in originale, sogliono,